

RG n.

63/20

5



IL TRIBUNALE DI ROMA
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Angela	Coluccio	Presidente
2) Dott.	Maria Luisa	De Rosa	Giudice rel
3) Dott.	Daniela	Cavaliere	Giudice.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso con cui la società **Abramo Customer Care spa** (CF 02455770798) ha proposto, in data 5/11/2020 una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria (bilanci degli ultimi tre esercizi; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, la delibera di autorizzazione alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo, visura camerale aggiornata);

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che possa concedersi un termine non superiore a 90 gg. ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

. concede alla società ricorrente **termine sino al 7/1/2021**

per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

. nomina ~~commissario~~ **giudiziale dott. Alfonso De Filippo e avv. Roberto Mancuso** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

. dispone che la ricorrente:

. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di €500,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento presso un conto corrente della procedura ;


. allo scadere del **7/12/2020**

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano**, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma 

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Roma, il 13 NOV 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Pizzetti